



DIRETTIVA

sulla gestione dei rifiuti edilizi

Sommario:

0	Obiettivi	1
1	Basi legali	1
2	Concetti / Definizioni	2
3	Separazione e dichiarazione sul cantiere	2
4	Gestione	3
5	Norma d'eccezione	4
6	Disposizioni penali	4

0 Obiettivi

La gestione a regola d'arte dei rifiuti edili garantisce la loro utilizzazione risp. lo smaltimento a norma di legge delle parti non riutilizzabili.

1 Basi legali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983
- Ordinanza sul traffico con i rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005
- Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 10 dicembre 1990
- Direttive Rifiuti per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali, UFAM, luglio 1997
- Legge d'introduzione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb) del 2 dicembre 2001
- Ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente (OCPAmb) del 13 agosto 2002

2 Concetti / Definizioni

2.1 Rifiuti edili minerali

- Asfalto da disfacimento (materiale da sventramento e da fresatura)
- Sventramento da strade (misto di fondazione, selciati, chiusure, calcestruzzo e altri).
- calcestruzzo da demolizione (con o senza armatura)
- Misto da demolizione (misto di calcestruzzo, mattoni, arenaria calcarea, terraglia, intonaco ecc.)

2.2 Materiale edile ingombrante

- Frazionamenti di rifiuti minerali (misto di materiali inerti e organici quali p.e. rivestimenti di ceramica per pavimenti e muri su lastre pressate, intonaci, lastre di gesso, amianto ecc.)
- Legno
- Altro materiale combustibile (prodotti sintetici, materiale da isolamento, mobili, finestre, materiali d'imballaggio ecc.)
- Metallo

2.3 Rifiuti edili speciali

- Rifiuti assoggettati alla OTRif (p.e. rifiuti contenenti asfalto, rifiuti edili contenenti PCB)

2.4 Materiali di costruzione riciclati

- Granulato d'asfalto
- Sabbia ghiaiosa riciclata P
- Sabbia ghiaiosa riciclata A
- Sabbia ghiaiosa riciclata B
- Granulato di calcestruzzo
- Granulato misto

3 Separazione e dichiarazione sul cantiere

- **Separazione:** Sul cantiere i rifiuti edili minerali vengono separati secondo le categorie "Asfalto da disfacimento", "Calcestruzzo da demolizione", "Misto da demolizione" e "Sventramento da strade". Altri rifiuti (p.e. materiali combustibili o contenenti amianto) devono essere raccolti e smaltiti separatamente.
- **Dichiarazione del materiale:** Per la fornitura a un centro che prende in consegna asfalto da disfacimento, sul bollettino di consegna (Modulo UTC) si devono fornire i seguenti dati: destinatario (centro di raccolta e di cernita), cantiere, quantità, tipi di rivestimento, spessore, leganti bitume o catrame, data e firma della direzione dei lavori risp. di chi ne fa le veci.

- **Controllo a vista:** Se il materiale contiene amianto oppure PCB, si presenta scolorito oppure reca l'odore di sostanze estranee, la Direzione dei lavori risp.chi ne fa le veci deve informarne immediatamente l'UNA al fine di stabilire l'ulteriore modo di procedere.

4 Gestione

Al fine di garantire un'utilizzazione conforme alle Direttive e alle norme, i rifiuti edili per quanto possibile devono essere nettamente separati per genere.

4.1 Rifiuti edili minerali

- **L'asfalto da disfacimento** deve essere portato a un impianto di trattamento per l'asfalto oppure a un centro punto di raccolta e di cernita per rifiuti edili. L'asfalto da disfacimento deve essere riutilizzato come materiale riciclato:
 - come materiale da aggiungere a un misto surriscaldato
 - come strato di misto surriscaldato per strati di fondazione (HMF)
 - oppure come strato d'usura (fino a un massimo di 7 cm e spianato con il rullo)
- **Il materiale proveniente dallo sventramento di strade, dalla demolizione di calcestruzzo e da un misto da demolizione** deve essere trasportato a un centro autorizzato di raccolta e di cernita per rifiuti edili. Sul sito del centro di raccolta e di cernita questi materiali vengono trattati per servire come materiale di costruzione riciclati.

4.2 Materiale edile ingombrante


- **Materiale ingombrante:** deve essere portato a un centro di raccolta per rifiuti edili. Sul sito del centro di raccolta e di cernita, detto materiale viene separato in sostanze da riciclare e in frammenti di rifiuti.

Se raccolti separatamente sul cantiere, il legno e i rimanenti materiali combustibili possono anche essere consegnati alla riutilizzazione oppure al riciclaggio (centro autorizzato alla raccolta di legno, oppure, ove ciò non fosse possibile, consegnati a un apposito impianto di smaltimento (inceneritoio rifiuti o discarica reattore).
- **I metalli** devono essere smaltiti attraverso il commercio di rottami.

4.3 Rifiuti edili speciali

- **I rifiuti speciali** devono in ogni caso essere separati dalle singole aziende ai sensi della OTRif e portati a un'azienda autorizzata allo smaltimento.
- Nel Cantone dei Grigioni i rifiuti edili minerali vengono presi in consegna dai **centri di raccolta e di cernita (CRC)** autorizzati dal Servizio tecnico (UNA) per essere trattati e riciclati.

Schema di gestione per i punti di raccolta e di cernita:



5 Norma d'eccezione

In casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata l'UNA può autorizzare soluzioni diverse da quelle previste dalla presente Direttiva (p.e. trattamento sul luogo stesso).

6 Disposizioni penali

Le contravvenzioni alla presente Direttiva vengono punite ai sensi dell'art. 60 o 61 LPAmb oppure in base all'art. 54 LCPAmb.

La pena, a seconda dell'atto illegale, consiste nell'arresto oppure in una multa fino a fr. 100'000.— oppure in prigione o multa.

La presente Direttiva sostituisce la Direttiva e le norme sull'asfalto da disfacimento del 1 ottobre 2003.

Ufficio per la natura e l'ambiente
Capoufficio: *Dr. P. Baumgartner*